CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 321

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Brescacin

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 febbraio 2025.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE

R e l a z i o n e:

In Italia non esiste la figura dello "psicologo di base", che, come il medico di base, operi per il servizio sanitario e sappia rispondere ai bisogni psicologici delle persone.

Come è noto, la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere situazioni che in precedenza passavano inosservate e ha fatto in modo che il tema del benessere e della salute psicologica entrassero a pieno titolo nel dibattito nazionale.

Secondo la ricerca "Il lavoro psicologico, la vita di chi lo svolge e le speranze di chi lo cerca", condotta dalla società di ricerche di mercato GPF a luglio 2024 per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP), la richiesta di aiuto psicologico nel 2024 è aumentata di 10 punti percentuali rispetto al 2020: le persone che hanno intrapreso un percorso di terapia sono passate dal 29 per cento al 39 per cento.

Dato che non esiste una rete pubblica che sappia dare risposte alle esigenze delle persone che manifestino tali bisogni, chi deve intraprendere una terapia psicologica lo deve fare privatamente.

La psicologia è una disciplina fortemente connessa ai processi di promozione della salute e ai sistemi di assistenza; la dimensione psicologica permea trasversalmente l'intera attività sanitaria, avendo nel contempo una forte valenza di tipo sociale, che pone tali attività come una delle cerniere tra l'aspetto sanitario e quello sociale.

Le attività assistenziali definite dai nuovi LEA, lette alla luce dei bisogni emergenti nella società, consentono di delineare le attività di sostegno prettamente psicologico che devono essere svolte nell'ambito del servizio sanitario. Di particolare rilievo appaiono in questo ambito gli interventi previsti dai LEA per: a) maternità e paternità responsabile; b) tutela della salute della donna; c) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico; d) problemi individuali e di coppia; e) adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; f) minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi; g) nuclei familiari in condizioni di disagio; h) casi di violenza di genere e sessuale.

Con il presente progetto di legge regionale si vuole, pertanto, introdurre la figura dello Psicologo di base territoriale, al fine di riconosce il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché di assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

Nel dettaglio, l'articolo 2 individua collocazione e compiti dello psicologo di base territoriale; l'articolo 3 prevede gli elenchi degli Psicologi di base territoriali; l'articolo 4 prevede forme di partecipazione degli Enti Locali e del Privato Sociale e forme di collaborazioni con altri soggetti; l'articolo 5 prevede verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica; l'articolo 6 prevede l'istituzione del Tavolo Regionale Permanente; l'articolo 7 contiene le norma finanziaria.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, riconosce il diritto all'assistenza psicologica al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché di assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

2. A tal fine istituisce la figura dello Psicologo di base territoriale, che opera in rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale.

Art. 2 - Collocazione e compiti dello psicologo di base territoriale.

1. Lo Psicologo di base è un libero professionista che opera presso i Distretti delle Aziende ULSS al fine di erogare l'attività di assistenza primaria territoriale.

2. A tal fine viene istituita presso ogni Distretto delle Aziende ULSS l'Unità semplice di Psicologia Territoriale, diretta da un Dirigente Psicologo con funzioni gestionali, amministrative e di governance clinica nei confronti degli Psicologi di base Territoriali che operano presso il Distretto medesimo.

3. Il servizio dello Psicologo di base è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta presenti nel territorio.

4. La Giunta regionale provvede ad individuare il numero di psicologi di base, il numero di ore di servizio dei medesimi, le modalità attraverso le quali lo Psicologo di base eroga le proprie prestazioni.

5. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", competono, in accordo con i servizi distrettuali, funzioni di riduzione del rischio di disagio psicologico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale.

6. Gli utenti possono avvalersi direttamente dello psicologo di base o essergli indirizzati dai medici di medicina generale e/o dai pediatri di libera scelta.

7. Lo Psicologo di base prende in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, in collaborazione con il Responsabile della Unità Operativa Semplice di riferimento, con il quale concorda la strategia terapeutica.

8. La Giunta regionale definisce le modalità attraverso le quali vengono verificate dal Responsabile della Unità Operativa Semplice di riferimento le ore di lavoro effettivamente svolte dallo psicologo di base e asseverare le relative fatture.

9. In base ad accordi tra la Regione e gli Enti Locali, lo Psicologo di base può operare anche all'interno di locali messi a disposizione dall'Ente Locale medesimo o in altri luoghi concordati tra le parti, sempre che i medesimi corrispondano ai requisiti previsti per l'esercizio della funzione. Tale modalità di lavoro può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale;

Art. 3 - Elenchi degli Psicologi di base territoriali.

1. In ogni Azienda ULSS viene istituito l'elenco degli Psicologi di base territoriali.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in Psicologia;
b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
c) specializzazione in psicoterapia
d) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

3. All'interno degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere individuate categorie di Psicologi che abbiano maturato specifiche esperienze formative, quali infanzia, adolescenza, famiglia, anziani.

4. Gli invii effettuati dai Pediatri di libera scelta, in quanto rivolti a soggetti minori, sono indirizzati al professionista Psicologo che abbia specifiche competenze in età evolutiva.

Art. 4 - Partecipazione degli Enti Locali, del Privato Sociale e collaborazioni.

1. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, attraverso gli ambiti territoriali sociali di cui alla Legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali" e i soggetti del Privato Sociale possono provvedere, previo accordo con la Regione, ad implementare le prestazioni fornite dallo Psicologo di base territoriale, fornendo i servizi di cui agli art. 1 e 2 della presente legge, ferma restando la valenza della figura dello Psicologo di base territoriale e il suo inserimento organizzativo all'interno dei Distretti.

2. La Regione può prevedere rapporti di collaborazione/convenzione, anche mediante l'istituzione di borse di studio, con le Scuole di Specializzazione, in particolare con gli studenti del quarto anno, attraverso il Coordinamento del Dirigente Psicologo Responsabile della Unità Operativa Semplice di riferimento.

Art. 5 - Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica.

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 della presente legge sono effettuati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale, anche attraverso i Dirigenti Psicologi Responsabili delle Unità Operative Semplici di riferimento.

2. Ai fini del comma 1, gli Psicologi di base territoriali sono tenuti a trasmettere, attraverso il Dirigente Psicologo Responsabile, alle competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata, nonché tutta la documentazione eventualmente richiesta ai fini di monitorare la efficacia e la efficienza degli interventi effettuati.

3. Le competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6 - Istituzione del Tavolo Regionale Permanente.

1. La Regione, d'intesa con le Aziende ULSS, con gli Enti Locali, con l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale, con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con la Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova, con le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un Tavolo Regionale Istituzionale Permanente relativo alla operatività dello Psicologo di base.

2. Il Tavolo Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dallo Psicologo di base territoriale, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Veneto.

3. Il Tavolo Regionale è presieduto e coordinato da uno Psicologo nominato dalla Regione.

4. Al Tavolo partecipano di diritto, i Dirigenti Psicologi Responsabili delle Unità Operative Semplici di Psicologia territoriale, un rappresentante degli Enti Locali (se attivate forme di collaborazione), uno del Privato Sociale (se attivate forme di collaborazione), uno dell'Ordine degli Psicologi, uno delle Scuole di Psicoterapia presenti sul territorio regionale, uno della Facoltà di Psicologia dell'Università Padova, un rappresentante delle associazioni Scientifiche di Psicologia.

5. La Giunta Regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione del Tavolo regionale.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....3
Art. 2 - Collocazione e compiti dello psicologo di base territoriale. ...3
Art. 3 - Elenchi degli Psicologi di base territoriali. 4
Art. 4 - Partecipazione degli Enti Locali, del Privato Sociale e collaborazioni.....4
Art. 5 - Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica. 4
Art. 6 - Istituzione del Tavolo Regionale Permanente.....5
Art. 7 - Norma finanziaria.....5